



TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
Maurizio Ermellini
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 3035/014 R.G. ***/***
promossa da:

Parte_1, rappresentato e difeso dall' avv. G. [REDACTED] elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest' ultima

ATTORE

E

Controparte_1, rappresentata e difesa dall'
avv. [REDACTED] elettivamente domiciliata presso lo
studio di quest' ultima

CONVENUTA

avente ad oggetto: risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

PER L' ATTORE: come da atto di citazione

PER LA CONVENUTA: come da verbale d' udienza 22.6.018

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione notificato in data 26.11.014 il sig. *Parte_1* conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la *Controparte_1* chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in dipendenza di trattamenti sanitari eseguiti presso una struttura ospedaliera pubblica.

Si costituiva la convenuta resistendo nel merito alla domanda.

Espletata ctu medico legale sulla persona dell' attore, precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte la causa veniva quindi posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Osserva il giudicante che il rapporto tra la paziente e la struttura ospedaliera pubblica dedotto in citazione con particolare riferimento alla natura e alle modalità di esecuzione delle prestazioni sanitarie in questione, nella specie consistite nelle documentate cure prestate al paziente in occasione del trattamento chirurgico di patologia al ginocchio sx di origine traumatica insorta in esito ad incidente sul lavoro, e precisamente: in un primo intervento chirurgico di "correzione chirurgica di ginocchio varo artrosico mediante osteotomia valgizzante con placca di *Per_1* ed in un secondo intervento di "rimozione della placca e meniscectomia mediale del ginocchio sx" non è contestato;

che per quanto riguarda la responsabilità della convenuta, relativamente alla posizione di parte contraente le prestazioni sanitarie eseguite dai propri preposti con riferimento all' evento dannoso lamentato dall' attore, e le cui conseguenze risultano analiticamente descritte nella relazione di ctu medico-legale agli atti e dalle cui conclusioni non sono date ravvisarsi plausibili ragioni di dissenso, consiste nella insorgenza, in occasione del primo intervento eseguito in data 14.4.010, di infezione nosocomiale;

che in proposito risultano adeguatamente specificati gli elementi di fatto che inducono ragionevolmente a ricollegare la genesi dell' infezione nel contesto di tale intervento chirurgico sia per la stretta contiguità cronologica rispetto alla relativa diagnosi, in presenza di numerosi precedenti accertamenti diagnostici sull' arto interessato con esiti negativi circa la sua presenza, sia per l' idoneità lesiva di detto intervento, sia infine per coincidenza topografica del germe patogeno (*stafilococcus epidermis*) e la caratteristica di *meticillino* resistenza quali dettagliatamente evidenziati nella relazione di ctu, non potendosi peraltro diversamente ipotizzare altre ragionevoli cause esclusive o concorrenti data la natura non invasiva dei successivi trattamenti sanitari subiti dal paziente in rapporto alla precisa allocazione del focolaio infettivo di cui trattasi;

che quanto sopra costituisce di per sé inadempimento del c.d. "contratto di ospedalità" riguardo alla prestazione avente ad oggetto, tra l' altro ed a prescindere dalla correttezza dell' esecuzione e del successo dell' intervento, la predisposizione di tutti i presidi atti a tutelarne la salute durante la degenza e le cure;

che pertanto a beneficio dell' attore, quale conseguenza diretta dell' inadempimento contrattuale di cui sopra, potrà essere liquidato un danno non patrimoniale di E. 10.520,00 per inabilità permanente (commisurato all' età del soggetto in rapporto alla percentuale differenziale tra l' inabilità residua dalla patologia a carico di questi e quella che comunque sarebbe conseguita quale normale esito del trattamento chirurgico all' origine della stessa secondo quanto indicato dal ctu) ed E. 88,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta secondo i criteri di cui alle tabelle elaborate dall'

Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano alla luce dei principi interpretativi enunciati da Cass. S.U. 11.11.08 ed ai quali questo Tribunale ritiene di doversi conformare anche in considerazione del successivo pronunciamento della stessa S.C. (Cass. 12408/011) in ordine alla legittimità degli stessi;

che per il resto non risultano spese mediche documentate in relazione a prestazioni non erogate o comunque non coperte dal SSN avuto riguardo alle osservazioni svolte dal ctu circa l'

insuscettibilità di mutamento dei postumi mediante ulteriori trattamenti e cure;

che non si sono infine evidenziate incidenze di sorta sulla capacità lavorativa specifica del soggetto;

che in definitiva il danno complessivo risulta di E. 10.520,00 (danno non patrimoniale da inabilità permanente) + E. 29.040,00 (danno non patrimoniale da inabilità temporanea) = E. 39.560,00 oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal 1.1.010 alla sentenza ed interessi legali dal fatto al saldo.

Le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu seguono la soccombenza della convenuta.

P. Q. M.

Definitivamente provvedendo, condanna la convenuta CP_1 di CP_1 al risarcimento dei danni in favore dell' attore Parte_1 per il titolo dedotto liquidati in E. 39.560,00 con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 1.1.010 alla sentenza ed interessi legali dal 15.4.010 fino al saldo, nonché alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in E. 5.145,00, di cui E. 545,00 per anticipazioni;

pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu.

Massa, 23.10.018

Il giudice